

## SCHEDA MONOGRAFICA TMG

### INGRESSO CROAZIA NELLA UE – RIFLESSI IN AMBITO IVA

<b>Data aggiornamento scheda</b>	<b>12 giugno 2013</b>
<b>Redattore</b>	<b>Davide David</b>

Il 1° luglio 2013 la Croazia entrerà a far parte dell'Unione europea.

Da tale data gli scambi commerciali con la Croazia saranno quindi disciplinati, ai fini IVA, dalle disposizioni riferibili agli scambi intracomunitari e non più da quelle riferibili agli scambi extracomunitari.

Nella presente scheda, destinata agli operatori del settore, sono sintetizzati i principali riflessi che si avranno in ambito IVA sugli scambi con la Croazia.

La scheda riprende il materiale predisposto dal dott. Davide David per la sua relazione al convegno del 5 giugno 2013 organizzato dall'ODCEC di Gorizia.

\*

#### DEFINIZIONI – ART. 7 DPR 633/1972

L'art. 7 del DPR 633/1972 contiene le definizioni necessarie per l'individuazione del presupposto della territorialità, quali di seguito sintetizzate.

##### **Territorio dello Stato**

Territorio della Repubblica italiana con esclusione:

- ⇒ del comune di Livigno
- ⇒ del comune di Campione d'Italia
- ⇒ delle acque italiane del lago di Lugano

##### **Territorio della Comunità**

- ⇒ per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- ⇒ con le sole esclusioni dei luoghi espressamente indicati nell'art. 7

##### **Paesi appartenenti alla UE (Codice Iso)**

1. Belgio (BE)	15. Finlandia (FI)
2. Danimarca (DK)	16. Repubblica ceca (CZ)
3. Francia (FR)	17. Repubblica slovacca (SK)
4. Germania (DE)	18. Estonia (EE)
5. Gran Bretagna (GB)	19. Lettonia (LV)

6. Grecia (EL)	20. Lituania (LT)
7. Irlanda (IE)	21. Ungheria (HU)
8. Italia (IT)	22. Polonia (PL)
9. Lussemburgo (LU)	23. Slovenia (SI)
10. Olanda (NL)	24. Cipro (CY)
11. Portogallo (PT)	25. Malta (MT)
12. Spagna (ES)	26. Bulgaria (BG)
13. Svezia (SE)	27. Romania (RO)
14. Austria (AT)	<b>28. Croazia (HR) – dall'1/7/2013</b>

### **Esclusioni**

1. Monte Athos (Grecia)	7. Ceuta (Spagna)
2. isola di Helgoland (Germania)	8. Melilla (Spagna)
3. territorio di Busingen (Germania)	9. isole Canarie (Spagna)
4. Dipartimenti d'oltremare = Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione (Francia)	10. isole Aland (Finlandia)
5. isole del Canale (Anglo-normanne)	11. zone nord orientali della Repubblica di Cipro
6. Gibilterra (Regno Unito)	12. Antille Olandesi

### **Il territorio della Comunità si estende**

- ⇒ al Principato di Monaco (ricompreso nel territorio francese)
- ⇒ all'isola di Man (ricompresa nel territorio britannico)
- ⇒ alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia (ricomprese nel territorio di Cipro)

### **Luogo di stabilimento di un soggetto passivo**

- ⇒ domicilio (per i soggetti diversi dalle persone fisiche = sede legale)
- ⇒ residenza in assenza di domicilio in altro Stato (per i soggetti diversi dalle persone fisiche = sede effettiva)
- ⇒ stabile organizzazione (solo per operazioni da essa effettuate o ricevute)

### **Parte trasporto passeggeri effettuata all'interno della Comunità**

- ⇒ parte che non prevede uno scalo fuori dalla Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo
- ⇒ luogo di partenza = primo luogo di imbarco nella Comunità eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità
- ⇒ luogo di arrivo = ultimo punto di sbarco nella Comunità eventualmente prima di uno scalo fuori dalla Comunità

### **Trasporto intracomunitario di beni**

- ⇒ luogo di partenza e di arrivo in due diversi Stati UE
- ⇒ luogo di partenza = luogo in cui inizia effettivamente il trasporto, senza tenere conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni della Comunità
- ⇒ luogo di arrivo = luogo in cui il trasporto si conclude effettivamente

### **Locazione e noleggio a breve termine di mezzi di trasporto**

- ⇒ possesso o uso ininterrotto per non più di 30 giorni (per i mezzi diversi dai natanti)

⇒ possesso o uso ininterrotto per non più di 90 giorni (per i natanti)

\*

## CESSIONI E ACQUISTI DI BENI

Il requisito della territorialità per gli scambi di beni è disciplinato dall'art. 7-bis del DPR 633/1972 ed è così sintetizzabile.

### Art. 7-bis DPR 633/1972

*Si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni:*

- ⇒ di beni immobili
  - se esistenti nel territorio dello Stato
- ⇒ di beni mobili nazionali, comunitari o in temporanea importazione
  - se esistenti nello Stato
- ⇒ di beni mobili spediti da altro Stato della UE
  - se installati, montati o assemblati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto
- ⇒ di beni venduti a passeggeri di un trasporto intracomunitario
  - se avente inizio dal territorio dello Stato
- ⇒ di gas, energia elettrica e di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o raffreddamento
  - a) quando il cessionario è un rivenditore stabilito in Italia
  - b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore e il consumo avviene in Italia

\*\*\*

Gli scambi di beni dall'Italia a altro Stato della UE o viceversa (da 1/7/2013 vale anche per la Croazia), quando territorialmente rilevanti in Italia vanno assoggettati ad IVA o, se ne ricorrono i presupposti, ai titoli di non imponibilità previsti dalla normativa sugli scambi intracomunitari (DL 331/1993).

Non trovano invece applicazione le norme previste per beni in esportazione o in importazione.

### Cessioni di beni da Italia a Croazia

#### nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Croazia

- ⇒ fino a 30/6/2013 esportazioni (art. 8 DPR 633/1972), anche "non onerose"
- ⇒ da 1/7/2013 cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/1993), solo se "onerose"
- ⇒ da 1/7/2013 cessioni "non onerose" assoggettate ad IVA

#### nei confronti di soggetti privati stabiliti in Croazia

- ⇒ fino a 30/6/2013 esportazioni (art. 8 DPR 633/1972) se dogana a cura del cedente
- ⇒ fino a 30/6/2013 con sgravio IVA (art. 38-*quater* DPR 633/1972) se beni di uso personale di importo superiore a euro 154,94 da trasportarsi nei bagagli personali
- ⇒ da 1/7/2013 sempre con IVA

### **Acquisti di beni da Croazia a Italia**

#### **da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia**

- ⇒ fino a 30/6/2013 importazioni con IVA assolta in dogana (art. 67 DPR 633/1972)
- ⇒ da 1/7/2013 acquisti intracomunitari (art. 38 DL 331/1993), se a **titolo oneroso**
- ⇒ da 1/7/2013 assoggettamento a imposta in Croazia se a **titolo non oneroso**

#### **da parte di soggetti privati stabiliti in Italia**

- ⇒ fino a 30/6/2013 importazioni con IVA assolta in dogana (art. 67 DPR 633/1972)
- ⇒ da 1/7/2013 acquisti con imposta assolta in Croazia

### **Triangolazioni con ultimo cessionario croato**

- ⇒ fino a 30/6/2013 art. 8 DPR 633/1972 (esempio: beni ceduti da un italiano "A" ad un altro italiano "B" che vende ad un croato "C" con trasporto in Croazia a cura del primo cedente italiano "A" => B fattura a C senza IVA ex art. 8 DPR 633/1972 e anche A fattura a B senza IVA ex art. 8 DPR 633/1972)
- ⇒ da 1/7/ 2013 triangolazioni Comunitarie o Nazionali

#### **Triangolazioni Comunitarie (art. 40, comma 2, DL 331/1993)**

- ⇒ ultimo cessionario designato come debitore dell'imposta nel suo Stato
- ⇒ esempio: beni ceduti da francese "A" a italiano "B" con consegna in Croazia a croato "C" designato quale debitore in Croazia => B riceve fattura da A senza IVA (da integrare in *reverse charge*) e fattura a C senza IVA ex art. 40 DL 331/1993

#### **Triangolazioni Nazionali (art. 58, comma 1, DL 331/1993)**

- ⇒ trasporto o spedizione a cura o a nome del cedente
- ⇒ anche per incarico del cessionario
- ⇒ non rileva a chi è intestata la fattura del trasportatore
- ⇒ esempio: beni ceduti da un italiano "A" ad un altro italiano "B" che vende ad un croato "C" con trasporto in Croazia a cura del primo cedente italiano "A" => B fattura a C senza IVA ex art. 41 DL 331/1993 e A fattura a B senza IVA ex art. 58 DL 331/1993

\*\*\*

### **Disposizioni transitorie (art. 60 DL 331/1993)**

- ⇒ considerati in importazione beni esportati in Croazia fino al 30/6/2013 e reintrodotti in Italia dopo tale data
- ⇒ non soggetti ad IVA mezzi di trasporto introdotti in Italia fino al 30/6/2013 in ammissione temporanea se assoggettati ad imposta in Croazia al momento dell'acquisto
- ⇒ acquisti di beni introdotti in Italia dopo il 30/6/2013 da parte di soggetto passivo in Italia costituiscono acquisti intracomunitari anche se il pagamento o l'emissione della fattura sono avvenuti antecedentemente l'1/7/2013
- ⇒ cessioni di beni a soggetto passivo di imposta in Croazia con spedizione successiva al 30/6/2013 per le quali è stata emessa fattura antecedentemente al 1/7/2013 in art. 8 DPR 633/1972 => resta valida l'applicazione dell'art. 8 (a condizione che siano non imponibili anche a norma dell'art. 41 del DL 331/1993)

### **Operazioni "a cavallo" (prassi ministeriale)**

- ⇒ cessioni antecedenti l'1/7/2013 a privati consumatori croati di beni da trasportarsi nei bagagli personali con uscita dall'Italia dopo il 30/6/2013 => sono soggette ad IVA (non applicabile l'art. 38-*quater* del DPR 633/1972) => se fatturate senza IVA obbligatorio effettuare una variazione in aumento entro il quinto mese successivo alla cessione
- ⇒ cessioni all'esportazione antecedenti l'1/7/2013 con passaggio del confine croato dopo il 30/6/2013 => conseguente mancanza del "visto uscire" => rimane ferma l'operazione di esportazione ex art. 8 DPR 633/1972 con onere di dimostrare con ogni mezzo di prova alternativo l'uscita dei beni dall'Italia
- ⇒ acquisto di beni in Croazia da parte di impresa italiana con trasporto in Italia dopo il 30/6/2013 ma fatturati o pagati in tutto o in parte precedentemente l'1/7/2013 => da considerare acquisto intracomunitario per l'intero importo => eventuale mancanza della fattura del fornitore croato da regolarizzare tramite emissione autofattura nei tempi e con le modalità statuite dall'art. 46, c. 5, DL 331/1993 (emissione entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) => inclusione dell'acquisto nei modelli INTRASTAT per l'intero importo
- ⇒ cessione di beni a soggetto passivo di imposta in Croazia con spedizione successiva al 30/6/2013 per la quale è stata emessa fattura precedentemente all'1/7/2013 in art. 8 DPR 633/1972 => se non imponibile anche a norma dell'art. 41 del DL 331/1993 (cessione intracomunitaria) resta valida l'applicazione dell'art. 8 => inclusione della cessione nei modelli INTRASTAT per l'intero importo
- ⇒ cessione di beni a soggetto croato con spedizione successiva al 30/6/2013 per la quale è stata emessa fattura precedentemente all'1/7/2013 in art. 8 DPR 633/1972 ma per la quale non trova applicazione l'art. 41 del DL 331/1993 (ad esempio perché l'acquirente è un privato consumatore) => assoggettamento a IVA dell'intero importo con conseguente obbligo di regolarizzare quanto fatturato in art. 8

\*

## ADEMPIMENTI PER CESSIONI E ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

### Cessioni intracomunitarie di beni da Italia a Croazia (artt. 41, 46 e 47 DL 331/1993)

- ⇒ iscrizione al VIES
- ⇒ richiesta numero identificativo del cliente croato
- ⇒ verifica esistenza numero identificativo
- ⇒ **fatturazione non imponibile art. 41 DL 331/1993**
- ⇒ emissione fattura entro giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
- ⇒ indicazione in fattura del numero identificativo del cliente
- ⇒ **prova spedizione o trasporto in Croazia o in altro Stato UE**
- ⇒ annotazione fattura nel registro IVA delle fatture emesse entro il termine di emissione con riferimento al mese di effettuazione
- ⇒ **presentazione elenchi INTRASTAT**

### Acquisti intracomunitari di beni da Croazia a Italia (art. 38, 46 e 47 DL 331/1993)

- ⇒ iscrizione al VIES
- ⇒ comunicazione della partita IVA (preceduta da "IT") al fornitore croato
- ⇒ **integrazione fattura fornitore croato in *reverse charge* con controvalore in euro e ammontare dell'IVA (ovvero con titolo di non assoggettamento, non imponibilità o esenzione)**
- ⇒ annotazione fattura nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) entro giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente
- ⇒ registrazione fattura nel registro IVA acquisti ai fini della detrazione
- ⇒ in caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore croato entro secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione => emissione della fattura in un unico

esemplare entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

- ⇒ in caso di fattura con corrispettivo inferiore emissione di fattura integrativa in un unico esemplare entro giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria
- ⇒ **presentazione elenchi INTRASTAT**

#### **Movimentazioni di beni a titolo non traslativo (art. 50, c. 5, DL 331/1993)**

- ⇒ movimentazioni di beni dall'Italia alla Croazia o dalla Croazia all'Italia per perizie, operazioni di perfezionamento o di manipolazione o per eseguirvi prestazioni che se riferibili a beni importati beneficerebbero dalla emissione temporanea in esenzione da dazi
- ⇒ non costituiscono acquisti o cessioni intracomunitari
- ⇒ dall'1/7/2013 obbligo di registrazione in apposito registro di "carico e scarico"

#### **Momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni (da 1/1/2013)**

- ⇒ cessioni intracomunitarie => all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione dall'Italia
- ⇒ acquisti intracomunitari => all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato UE di provenienza (fino a 31/12/2012 al momento di arrivo nel luogo di destinazione in Italia)
- ⇒ anticipazione in caso di emissione della fattura prima dell'inizio del trasporto o della spedizione (fino a 31/12/2012 anticipazione anche in caso di pagamento, **da 1/1/2013 il pagamento di acconti non costituisce più momento di effettuazione di cessioni e acquisti intracomunitari => da 1/7/2013 anche per cessioni e acquisti con Croazia**)
- ⇒ per somministrazioni di durata superiore a un mese => momento impositivo si realizza al termine di ciascun mese

\*

### **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Il requisito della territorialità per le prestazioni di servizi è disciplinato dagli articoli da 7-ter a 7-septies del DPR 633/1972.

L'art. 7-ter detta la regola generale, valida per tutte le prestazioni non specificatamente indicate negli altri articoli.

Gli articoli da 7-quater a 7-septies contengono le deroghe al principio generale, applicabili per le sole prestazioni indicate in detti articoli e alle sole condizioni in essi previste.

#### **Art. 7-ter DPR 633/1972 – principio generale**

*Si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni rese:*

- ⇒ a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
- ⇒ a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato

#### **Artt. 7-quater e 7-quinquies DPR 633/1972 – deroghe oggettive**

- ⇒ servizi su immobili
- ⇒ trasporto di passeggeri
- ⇒ ristorazione e catering a bordo di navi, aerei e treni => rileva il tragitto
- ⇒ ristorazione e catering in luoghi o mezzi diversi da navi, aerei e treni
- ⇒ locazione e noleggio "a breve termine" di mezzi di trasporto => rilevano i luoghi di messa a disposizione e di utilizzo
- ⇒ attività culturali, scientifiche, sportive, artistiche, ricreative, educative

### **Conseguenze dell'ingresso della Croazia nella UE**

- ⇒ ristorazione e catering a bordo navi, aerei e treni su trasporti con partenza dall'Italia per la parte di trasporto effettuata in Croazia => dall'1/7/2013 prestazioni soggette a IVA in Italia (prima non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità)
- ⇒ locazione e noleggio "a breve termine" di mezzi di trasporto (comprese imbarcazioni) messi a disposizione in Italia e utilizzati in Croazia => dall'1/7/2013 prestazioni interamente soggette a IVA in Italia (prima parzialmente non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità)
- ⇒ locazione e noleggio "a breve termine" di mezzi di trasporto (comprese imbarcazioni) messi a disposizione in Croazia e utilizzati in Italia => dall'1/7/2013 prestazioni non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità

### **Art. 7-sexies DPR 633/1972 – deroghe soggettive per prestazioni rese a soggetti privati (ovunque stabiliti)**

- ⇒ intermediazioni
- ⇒ trasporto di beni
- ⇒ lavorazioni e perizie su beni mobili
- ⇒ locazione e noleggio "a lungo termine" di mezzi di trasporto
- ⇒ prestazioni rese tramite mezzi elettronici
- ⇒ prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione

### **Conseguenze dell'ingresso della Croazia nella UE**

- ⇒ trasporto beni per soggetti privati da Italia a Croazia => IVA in Italia per l'intero tragitto
- ⇒ trasporto beni per soggetti privati da Croazia a Italia => non soggetto ad IVA in Italia per mancanza requisito territorialità
- ⇒ locazione e noleggio "a lungo termine" di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto a soggetti privati italiani per utilizzo in Croazia => dall'1/7/2013 prestazioni soggette a IVA in Italia (prima non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità)
- ⇒ locazione e noleggio "a lungo termine" di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto a soggetti privati croati per utilizzo in Italia => dall'1/7/2013 prestazioni non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità (prima soggette a IVA in Italia)
- ⇒ locazione e noleggio "a lungo termine" di imbarcazioni da diporto da parte di imprese italiane a soggetti privati con messa a disposizione in Italia per utilizzo in Croazia => dall'1/7/2013 prestazioni interamente soggette a IVA in Italia (prima parzialmente non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità)
- ⇒ prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da imprese croate a soggetti privati italiani => dall'1/7/2013 prestazioni non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità (prima soggette a IVA in Italia)
- ⇒ prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione rese da imprese italiane a soggetti privati croati per utilizzo in Croazia => dall'1/7/2013 prestazioni soggette a IVA in Italia (prima non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità)
- ⇒ prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione rese da imprese croate a soggetti privati italiani per utilizzo in Italia => dall'1/7/2013 prestazioni non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità (prima soggette a IVA in Italia)

### **Art. 7-septies DPR 633/1972 – deroghe soggettive prestazioni rese a soggetti privati stabiliti fuori dalla UE**

- ⇒ cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti autore, invenzioni industriali, ecc.
- ⇒ prestazioni pubblicitarie
- ⇒ prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale

- ⇒ prestazioni di elaborazione e fornitura dati e simili
- ⇒ operazioni bancarie, finanziarie e assicurative
- ⇒ messa a disposizione di personale
- ⇒ locazione e noleggio beni mobili diversi dai mezzi di trasporto
- ⇒ prestazioni collegate a allacciamenti reti gas, energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento
- ⇒ servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione
- ⇒ servizi prestati per via elettronica

### **Conseguenze dell'ingresso della Croazia nella UE**

- ⇒ fino a 30/6/2013 tutte le sopraelencate prestazioni (di cui all'art. 7- *septies*) rese a soggetti privati stabiliti in Croazia non sono soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità
- ⇒ dall'1/7/2013 le stesse prestazioni, quando rese a soggetti privati stabiliti in Croazia, divengono soggette ad IVA in Italia
- ⇒ esempio: consulenza legale resa a un privato croato => fino a 30/6/2013 non soggetta ad IVA, dall'1/7/2013 soggetta ad IVA

\*\*\*

### **Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi "B2B" (da 1/1/2013)**

Regole generali su momento effettuazione delle prestazioni di servizi (art. 6, commi 3 e 4, DPR 633/1972):

- ⇒ pagamento del corrispettivo
- ⇒ fattura emessa antecedentemente al pagamento

Deroga a regole generali per:

- ⇒ prestazioni di servizi di cui all'art. 7-*ter* rese da soggetto passivo non residente a soggetto passivo residente
- ⇒ prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqües* rese da soggetto passivo residente a soggetto passivo non residente

Regole in deroga su momento effettuazione delle prestazioni "generiche" di servizi B2B diverse da quelle "specifiche" di cui agli artt. 7-*quater* e 7-*quinqües* (art. 6, comma 6, DPR 633/1972):

- ⇒ prestazioni "generiche" non a carattere periodico o continuativo rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia => ultimazione della prestazione
- ⇒ prestazioni "generiche" a carattere periodico o continuativo di durata annuale rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia => data di maturazione dei corrispettivi
- ⇒ prestazioni "generiche" a carattere periodico o continuativo di durata ultrannuale rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia => termine di ciascun anno solare
- ⇒ pagamento antecedente alla ultimazione della prestazione => rileva sempre come momento di effettuazione per l'importo pagato (per tutte le prestazioni di servizi)
- ⇒ in via di principio l'emissione della fattura o di altro documento di certificazione riguardante le prestazioni "generiche" rese a soggetti esteri o ricevute da soggetti esteri non rileva quale momento di effettuazione, fatto salvo quanto di seguito specificato:
  - fatture emesse da prestatori comunitari per prestazioni "generiche" (dall'1/7/2013 anche da prestatori croati) => rappresentano indice di effettuazione dell'operazione => esigibilità dell'IVA in Italia al momento della ricezione della fattura, a prescindere dall'effettuazione del pagamento (circ. 16/E del 21/5/2013)
  - qualunque documento emesso da prestatore extracomunitario volto a certificare la prestazione "generica" resa rappresenta indice di ultimazione dell'operazione (circ. 16/E del 21/5/2013)



⇒ per prestazioni “specifiche” indicate negli artt. 7-*quater* e 7-*quinquies* (sia rese che ricevute e indipendentemente dal luogo di stabilimento del committente e del prestatore) permane la regola generale (momento effettuazione = data pagamento o, se antecedente, data emissione della fattura)

\*\*\*

### **Adempimenti per reverse charge (art. 17 DPR 633/1972)**

#### Regole

- ⇒ prestazioni di servizi rese da soggetti comunitari (sia “generiche” che “specifiche”) => integrazione della fattura e registrazione con le medesime regole previste per gli acquisti intracomunitari di beni
- ⇒ tutte le prestazioni di servizi rese da soggetti extracomunitari => autofattura

#### Prestazioni rese da soggetti passivi stabiliti in Croazia

- ⇒ fino a 30/6/2013 obbligo autofattura
- ⇒ da 1/7/2013 obbligo iscrizione VIES per committente italiano
- ⇒ da 1/7/2013 obbligo integrazione fattura del prestatore croato e sua registrazione nei tempi e nei modi previsti per gli acquisti intracomunitari di beni

\*\*\*

### **Obbligo di fatturazione per operazioni non effettuate in Italia (art. 21, c. 6-bis, DPR 633/1972)**

Da 1/1/2013 obbligo fatturazione per tutte le cessioni e le prestazioni non soggette ad IVA in Italia per mancanza del requisito della territorialità, con le seguenti annotazioni:

- ⇒ cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, numeri da 1) a 4) e numero 9, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori di imposta in altro Stato UE => “inversione contabile” (dall'1/07/2013 anche per fatturazione a soggetti passivi in Croazia)
- ⇒ cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dalla UE => “operazione non soggetta” (fino al 30/06/2013 anche per operazioni effettuate in Croazia)

In caso di omessa fatturazione, se la violazione non rileva neppure ai fini della dichiarazione dei redditi, sanzione da euro 258,23 a euro 2.065,83 (art. 6, c. 2, DLgs 471/1997)

\*\*\*

### **Volume d'affari (art. 20 DPR 633/1972)**

- ⇒ da 1/1/2013 concorrono alla formazione del volume d'affari anche le prestazioni di servizi “generiche” resa a un soggetto passivo non stabilito in Italia (ancorché non soggette ad IVA per mancanza del requisito della territorialità) per le quali corre l'obbligo di emissione della fattura ai sensi dell'art. 21, c. 6-bis del DPR 633/1972 (vedi sopra)
- ⇒ le operazioni di cui sopra vanno escluse dal volume d'affari per la verifica dello *status* di esportatore abituale ai fini del plafond IVA (art. 1 DL 746/1983)

\*

## SERVIZI INTERNAZIONALI

### **Art. 9 DPR 633/1972 – servizi non imponibili**

- ⇒ trasporti di persone eseguiti in parte in Italia e in parte all'estero

- ⇒ trasporti di beni in esportazione o in importazione
- ⇒ noleggi e locazioni di mezzi adibiti ai trasporti di cui ai punti precedenti
- ⇒ servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui ai punti precedenti
- ⇒ servizi di carico, scarico, trasbordo e simili relativi a beni in esportazione o in importazione
- ⇒ servizi prestati su impianti o per il movimento di beni e mezzi nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine
- ⇒ servizi resi da agenti marittimi
- ⇒ intermediazioni relative a beni in esportazione o in importazione e a trasporti internazionali di persone o di beni
- ⇒ intermediazioni relative a operazioni effettuate fuori dalla UE
- ⇒ cessioni di licenze all'esportazione
- ⇒ intermediazioni rese a agenzie di viaggi, di cui all'art. 74-ter, relative a prestazioni eseguite fuori dalla UE
- ⇒ manipolazioni eseguite nei depositi doganali
- ⇒ lavorazioni su beni non definitivamente importati o destinati ad essere esportati

#### **Conseguenze dell'ingresso della Croazia nella UE**

dall'1/7/2013 perdono il titolo di non imponibilità e quindi vanno assoggettate ad IVA diverse tipologie di prestazioni (quando da considerarsi effettuate in Italia), tra le quali:

- ⇒ i trasporti di beni da e verso la Croazia
- ⇒ i noleggi e le locazioni di mezzi adibiti ai trasporti di beni da e verso la Croazia
- ⇒ i servizi di spedizione relativi ai trasporti di beni da e verso la Croazia
- ⇒ i servizi di carico, scarico, trasbordo e simili relativi a beni in partenza per la Croazia o in arrivo dalla Croazia
- ⇒ le intermediazioni relative a beni destinati alla Croazia o in arrivo dalla Croazia
- ⇒ le intermediazioni relative a operazioni effettuate in Croazia (o dalla Croazia verso altro Stato UE e viceversa)
- ⇒ le intermediazioni rese a agenzie di viaggi, di cui all'art. 74-ter, relative a prestazioni eseguite in Croazia
- ⇒ le lavorazioni su beni provenienti dalla Croazia o destinati ad essere spediti in Croazia

#### **Art. 74-quinquies DPR 633/1972 – servizi tramite mezzi elettronici**

- ⇒ regime speciale per servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti fuori dalla UE
- ⇒ possibilità di identificarsi in Italia per servizi da rendere a soggetti stabiliti in Italia o in altri Stati UE
- ⇒ dall'1/7/2013 non più applicabile a soggetti stabiliti in Croazia (altro Stato UE)

\*

### RIMBORSI IVA

#### **Art. 38-bis1 DPR 633/1972**

- ⇒ i soggetti passivi in Italia assoggettati ad imposta in altro Stato UE possono chiedere il rimborso dell'imposta presentando apposita richiesta all'Agenzia delle entrate (italiana) tramite portale elettronico
- ⇒ dall'1/7/2013 i soggetti passivi in Italia assoggettati ad imposta in Croazia possono chiedere il rimborso dell'imposta presentando l'apposita richiesta all'Agenzia delle entrate (italiana)

#### **Art. 38-bis2 DPR 633/1972**

- ⇒ i soggetti passivi in altro Stato UE assoggettati ad IVA in Italia possono chiedere il rimborso dell'IVA presentando apposita richiesta all'Amministrazione Finanziaria del loro Stato che provvede a inoltrarla all'Agenzia delle entrate (italiana)
- ⇒ dall'1/7/2013 i soggetti passivi croati assoggettati ad IVA in Italia possono chiedere il rimborso dell'IVA presentando la richiesta all'Amministrazione Finanziaria croata

\*

#### IDENTIFICAZIONE DIRETTA SENZA RAPPRESENTANTE FISCALE

##### **Art. 35-ter DPR 633/1972**

- ⇒ i soggetti passivi stabiliti in altro Stato della UE possono identificarsi direttamente in Italia (aprendo una posizione IVA) senza la necessità di nominare un rappresentante fiscale
- ⇒ dall'1/7/2013 possono avvalersi di tale possibilità anche le imprese croate
- ⇒ l'identificazione diretta è alternativa alla nomina del rappresentante fiscale => le imprese croate che hanno già un rappresentante fiscale in Italia e che intendono passare alla identificazione diretta devono prima chiudere la partita IVA precedentemente richiesta per loro conto dal rappresentante fiscale